



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI
SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

Genova, 20/03/2020

Prot. n. **PG/2020/104339**

Oggetto: Indicazioni e prescrizioni relative alla prescrizione della permanenza domiciliare, in relazione all'emergenza da COVID-19

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL. 1, 3, 4

Ai Commissari Straordinari
AA.SS.LL. 2, 5

Al Commissario Straordinario
A.LI.SA.

Al Presidente di ANCI Liguria

LORO SEDI

Nel rapido susseguirsi di interventi normativi, sia di fonte primaria e secondaria nazionale, sia di provvedimenti regionali e sindacali assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID – 19, sono sorti dubbi in merito all'esercizio dei poteri di prescrizione della permanenza domiciliare, a carico di soggetti interessati.

Al riguardo, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento, di carattere evidentemente emergenziale e, come tale, suscettibile di mutamenti, anche repentini.

In primo luogo, l'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, pone in capo agli operatori di sanità pubblica e ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, ossia ai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., la prescrizione ai soggetti interessati della permanenza domiciliare, secondo le modalità indicate nello stesso comma 2 e nei successivi commi da 3 a 6 dello stesso articolo.

Si sottolinea che le disposizioni recate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono tutt'ora in vigore, in quanto risultano compatibili con quelle dettate dall'art. 1 del successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020, come precisato dall'art. 2 comma 2 di quest'ultimo Decreto.

Si rappresenta che le dette modalità sono caratterizzate da speditezza e informalità, essendo basate in larga misura su contatti telefonici, come risulta anche dalla lettera m) del comma 1 del citato art. 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2020. Presso i Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. è tenuta la registrazione delle prescrizioni di permanenza domiciliare impartiti.

L'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, stabilisce che l'attuazione delle misure di contenimento della patologia da COVID – 19 sia attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante propri Decreti, per modo che le specifiche disposizioni, di natura evidentemente contingibile e urgente, recate dai suddetti D.P.C.M., si impongono, per tutta la durata dell'emergenza, su altre fonti normative, nelle materie disciplinate da siffatti provvedimenti emergenziali; la temporanea sospensione dell'efficacia delle ordinarie discipline trova la sua fonte in un atto con forza di legge, ossia nel D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, e specificamente nell'art. 3.

Per conseguenza, deve escludersi che, ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare, i Sindaci dei Comuni territorialmente competenti debbano emanare specifica ordinanza nei confronti del soggetto interessato, con conseguente notifica della stessa: la procedura applicabile è quella, necessariamente sommaria e spedita, prevista dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco QUAGLIA)

